

**PROVVEDIMENTI RECANTI  
MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

*Aggiornamento del 30 marzo 2020*

**ASPETTI FINANZIARI – BANCARI  
ASPETTI GIUSLAVORISTICI**

**Nota: Art. 56, comma 6 ss. del Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020:**

**1. Premessa**

La presente nota ha lo scopo di fornire alcune indicazioni in merito alla nuova particolare forma di garanzia pubblica di cui all’articolo 56, commi 6 e seguenti, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”).

In particolare, tale garanzia, concessa a titolo gratuito, è stata prevista quale forma di **contrappeso alle misure di sostegno finanziario**, elencate al comma 2 del medesimo art. 56, che banche ed intermediari finanziari devono fornire alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19.

Ai sensi del richiamato comma 2 dell’articolo 56, infatti, le PMI<sup>1</sup> aventi sede in Italia possono avvalersi di un **periodo di moratoria sui prestiti e sulle linee di credito**, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari, o altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

Dunque, a copertura parziale delle esposizioni dei soggetti finanziatori e con lo scopo di mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento della qualità del credito derivante dall’applicazione delle citate misure di sostegno è stata istituita una **speciale sezione** del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese (il “**Fondo**”), con una dotazione di 1,73 miliardi di euro.

**2. Meccanismo di funzionamento della garanzia per le misure di sostegno finanziario**

**2.1. Condizioni per l’attivazione**

Come detto, per mitigare il rischio di una stretta creditizia durante il periodo di emergenza epidemiologica, le operazioni oggetto delle misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2 del citato art. 56, vengono dunque ammesse alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo. Ma mentre, di norma, la percentuale di copertura e l’importo massimo garantito a valere sul Fondo vengono stabiliti in seguito a una valutazione relativa alla tipologia dei beneficiari e alla tipologia e durata delle operazioni finanziarie, in tal caso, invece, l’ammissione alla garanzia avviene **senza alcuna valutazione del merito di credito**.

**2.2. Presentazione della domanda di attivazione**

Per poter usufruire di tale nuova forma di garanzia a copertura delle esposizioni derivanti dalla concessione delle misure di sostegno alle PMI, il soggetto finanziatore deve semplicemente inoltrare una **richiesta telematica** che contenga l’indicazione dell’importo massimo garantito.

Attraverso il portale online del Fondo (<https://www.fondidigaranzia.it/presentazione-domanda-online/>), banche e intermediari autorizzati possono presentare la domanda di ammissione alla garanzia, effettuare tutte le comunicazioni successive all’ammissione previste dalla normativa e completare le procedure per l’attivazione e la liquidazione della garanzia.

Innanzitutto, per poter accedere alla procedura telematica di domanda di ammissione alla garanzia occorre richiedere delle apposite credenziali attraverso l’invio del “Modulo di richiesta delle credenziali per l’accesso alla procedura telematica per soggetti richiedenti” reperibile sul medesimo portale online del Fondo. Il Modulo, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata: [fdgaccount@postacertificata.mcc.it](mailto:fdgaccount@postacertificata.mcc.it).

Una volta ricevute le credenziali sarà possibile procedere con l’invio della domanda di attivazione della garanzia.

**2.3. Limiti di copertura della garanzia per le misure di sostegno finanziario**

La garanzia per le misure di sostegno offerte copre solo parzialmente i danni subiti dai soggetti finanziatori in conseguenza dell’epidemia.

In particolare, la sezione speciale del Fondo, con una dotazione di 1,73 miliardi di euro, garantisce per un importo pari al **33 per cento**:

- i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia dei prestiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 56;

<sup>1</sup> Definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

- i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata per effetto della lettera b) del comma 2 dell'art. 56;
- le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese come prevede la lettera c) del comma 2 dell'art. 56<sup>2</sup>.

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, l'attuazione della moratoria comporta che il relativo contratto di provvista venga prolungato automaticamente in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi. Per i finanziamenti agevolati, viene invece prevista una comunicazione all'ente incentivante.

#### 2.4. Escussione della garanzia

Vengono, infine, disciplinate le modalità e i termini in base ai quali la garanzia può essere escussa.

La garanzia ha **natura sussidiaria**, dunque l'escussione della stessa può essere effettuata solo qualora siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno, ovvero al 30 settembre 2020, le procedure esecutive relative:

- i) all'inadempimento totale o parziale delle esposizioni derivanti dalle aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti;
- ii) al mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti non rateali;
- iii) all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi.

Gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per quanto riguarda i crediti rateali, la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020.

Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti e a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 dell'art.56 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo.

Il soggetto finanziatore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

---

<sup>2</sup> Il comma 2 dell'art. 56 recita testualmente che: *“Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.”*

Con la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020 ([clicca qui](#)) l' INPS interviene nuovamente, in chiave specificativa del proprio Messaggio n. 1287 del 20 marzo scorso (cfr. newsletter, [aggiornamento del 23 marzo 2020 clicca qui](#)), ad illustrare le misure a sostegno del reddito contenute nel D.L. n. 18/2020 con esclusivo riferimento, tuttavia, alle ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid – 19.

La Circolare ha fornito una serie di utili chiarimenti sotto il profilo interpretativo ed applicativo delle recenti disposizioni governative, senza tuttavia, come si dirà in sede di conclusioni, risolvere appieno tutte le criticità legate all'attivazione degli interventi di integrazione salariale specie da parte delle micro – imprese.

#### **Sintetica disamina**

E' stato ribadito che, per l'accesso alla cassa integrazione, i soggetti richiedenti (e.g. le aziende di cui all'art. 10 del D.lgs 148/2015) sono sollevati dall'esperire la procedura sindacale, essendo sufficiente la mera informativa.

Conseguentemente l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto "possono" (e non devono a pena di inammissibilità "tout – court" della relativa richiesta) essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. L'INPS precisa, infatti, che può autorizzare, in ogni caso, il trattamento di integrazione salariale, anche senza la preliminare ricezione della documentazione attestante l'avvenuta consultazione.

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020 (e cioè la data di pubblicazione del messaggio INPS n. 1321/2020), l'Istituto ha precisato che il *dies a quo* coincide con la predetta data di pubblicazione.

Ulteriormente è stato ribadito che gli strumenti di integrazione salariale di cui al DL n.18/2020 si possono attivare anche se preventivamente non sono state integralmente fruiti le ferie da parte della coorte dei dipendenti interessati (la domanda non prevede, infatti, il relativo campo) ed anche se la società istante abbia già esaurito, al momento della presentazione della domanda, il "plafond" di cassa.

L'Istituto, con riferimento al bacino dei lavoratori che potranno beneficiare dell'intervento di integrazione, chiarisce che la tutela scatta per i lavoratori assunti alle dipendenze della società richiedente alla data 23 febbraio 2020 (salvo il disposto dell'art. 2112 c.c. e della fattispecie del cd "cambio appalto"); rimane confermato che non sono necessari i 90 giorni di anzianità.

Le aziende possono chiedere che l'INPS paghi direttamente i lavoratori, salvo, come di consueto, anticipare il trattamento e poi conguagliare.

Viene, altresì, confermato che le unità produttive situate nelle "ex zone rossa e gialla" possono richiedere il "doppio" periodo di cassa integrazione e precisamente quello previsto dal D.L. 9/2020 in aggiunta alle nove settimane del D.L. 18/2020. Per le predette aziende è possibile, dunque, richiedere l'integrazione salariale ordinaria e l'assegno ordinario per 13 settimane, con causale "Emergenza COVID-19 D.L. 9/2020" e, per ulteriori 9 settimane, con causale "COVID-19 nazionale". Osserva in proposito l'INPS che laddove i periodi delle due domande, aventi distinte causali, siano coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi risultino differenti, mentre, se i periodi richiesti non si sovrappongono, i lavoratori possono essere i medesimi.

La Circolare precisa, poi, che le imprese che dovessero già avere in corso una Cigo o un assegno ordinario o che abbiano già presentato domanda, possono richiedere l'ammortizzatore con causale "Covid-19 nazionale" anche per periodi già autorizzati o per quelli di oggetto di domande già presentate e non ancora definite; l'INPS provvederà ad annullare d'ufficio le precedenti autorizzazioni e/o domande.

Infine, le aziende che rientrano nel campo di applicazione dei fondi bilaterali alternativi (come ad esempio il settore artigiano) devono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con la nuova causale "emergenza Covid-19" al relativo fondo che erogherà la prestazione indipendentemente dal fatto che l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione; il fondo, pertanto, non potrà subordinare la prestazione al pagamento degli arretrati.

**Prime riflessioni**

Pur contenendo la circolare in commento molte indicazioni utili a consentire alle imprese di accedere al trattamento di integrazione salariale “Covid – 19 correlati”, sarebbe forse stato auspicabile, nell’interesse delle cc.dd. micro imprese un chiarimento da parte dell’Istituto in merito alle disposizioni che, nel corpo del D.L. n. 18/2020, normano l’accesso di detti soggetti alla cassa integrazione in deroga.

Mentre, infatti, il Decreto n. 18, per siffatte tipologie di aziende, non prevedeva il preliminare raggiungimento di un accordo al livello territoriale, tra le Regioni e le OO.SS. maggiormente rappresentative, dalla lettura degli accordi bilaterali medio tempore sottoscritti, le Regioni hanno previsto l’esistenza di accordi “bilaterali”.

Non è, quindi, ancora stata chiarita la sorte dei lavoratori dipendenti di aziende che occupano meno di 5 dipendenti laddove, per ipotesi, non dovesse essere raggiunto l’accordo con i sindacati; accordo, la cui formalizzazione, solo per ragioni di indisponibilità non solo fisica, ma anche “telematica” dei funzionari sindacali impegnati su moltissimi tavoli nella presente situazione emergenziale, potrebbe slittare in avanti nel tempo.

## DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

---

## LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 *partner*, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)